



COMUNE DI BOLOGNA

# TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI GUIDA 2014

Aggiornata al 9 giugno 2014

## ***IUC - Imposta unica comunale***

La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**La presente guida e' riferita alla componente TASI della IUC di competenza del Comune di Bologna.**

## ***TASI*** ***tributo per i servizi indivisibili***

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate è riconosciuta una detrazione.

## ***Immobili soggetti alla TASI nel Comune di Bologna***

La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad

eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU:

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La TASI deve inoltre essere versata per:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133.

***Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).***

### **Soggetti passivi**

Sono soggetti al pagamento della TASI per gli immobili sopraindicati:

- coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- nel caso di fabbricato strumentale agricolo occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.

### **Assegnazione della casa al coniuge a seguito di separazione**

Ai fini dell'applicazione della TASI, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si

intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 3,3 per mille e detrazione.

### ***Il valore degli immobili***

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili: fabbricati ed aree fabbricabili.

Per le aree fabbricabili ubicate nel Comune di Bologna la TASI non deve essere versata.

### **IL VALORE DEI FABBRICATI**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

## **Fabbricati di interesse storico**

Come recentemente chiarito dal Ministero delle Finanze, la base imponibile TASI è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **Abitazione principale**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## ***Aliquote TASI 2014***

**Il Comune di Bologna ha deliberato le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:**

<p><b><u>3,3 per mille</u></b></p>	<p><b>Relativamente alle seguenti unità immobiliari, adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e relative pertinenze, se non classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;</li><li>• l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</li><li>• l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;</li><li>• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li><li>• la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare ed a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n.139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</li></ul>
<p><b><u>3,3 per mille</u></b></p>	<p>Relativamente ai i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>

*Segue*

**Segue aliquote TASI 2014:**

<b><u>1 per mille</u></b>	Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133.
<b><u>zero per mille</u></b>	Relativamente agli altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

### ***Detrazione TASI per l'abitazione principale***

E' prevista l'applicazione di una detrazione destinata ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate, articolata come segue sulla base di specifiche fasce di valore imponibile dell'abitazione:

Rendita catastale (euro) abitazione principale + pertinenze	Valore catastale (euro) abitazione principale + pertinenze	Detrazione TA.S.I. (euro)
fino a 327,38	Fino a 55.000	<b>175</b>
da 327,39 a 386,90	da 55.001 a 65.000	<b>160</b>
da 386,91 a 446,43	da 65.001 a 75.000	<b>155</b>
da 446,44 a 505,95	da 75.001 a 85.000	<b>145</b>
da 505,96 a 565,47	da 85.001 a 95.000	<b>140</b>
da 565,48 a 625,00	da 95.001 a 105.000	<b>130</b>
da 625,01 a 684,52	da 105.001 a 115.000	<b>125</b>
da 684,53 a 744,05	da 115.001 a 125.000	<b>120</b>
da 744,06 a 803,57	da 125.001 a 135.000	<b>110</b>
da 803,58 a 863,09	da 135.001 a 145.000	<b>105</b>
da 863,10 a 922,62	da 145.001 a 155.000	<b>95</b>
da 922,63 a 982,14	da 155.001 a 165.000	<b>90</b>
da 982,15 a 1.041,66	da 165.001 a 175.000	<b>85</b>
da 1.041,67 a 1.101,19	da 175.001 a 185.000	<b>75</b>
da 1.101,20 a 1.160,71	da 185.001 a 195.000	<b>70</b>
da 1.160,72 a 1.220,24	da 195.001 a 205.000	<b>60</b>
da 1.220,25 a 1.279,76	da 205.001 a 215.000	<b>55</b>
da 1.279,77 a 1.339,28	da 215.001 a 225.000	<b>50</b>
da 1.339,29 a 1.398,81	da 225.001 a 235.000	<b>40</b>
da 1.398,82 a 1.458,33	da 235.001 a 245.000	<b>35</b>
da 1.458,34 a 1.517,86	da 245.001 a 255.000	<b>25</b>
da 1.517,87 a 1.577,38	da 255.001 a 265.000	<b>20</b>
da 1.577,39 a 1.636,90	da 265.001 a 275.000	<b>15</b>
da 1.636,91 a 1.696,43	da 275.001 a 285.000	<b>5</b>
oltre 1.696,43	oltre 285.000	<b>0</b>

La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.

La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.

Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze.

## Calcolo della TASI per l'abitazione principale

rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze rivalutata del 5%	X 160 =	Valore catastale dell'abitazione	X 3,3	: 1000 =	Tributo annuo da riportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (viene considerato mese intero un periodo di almeno 15 giorni).	-
					detrazione (*)	=
					TASI DOVUTA	

(\*) La detrazione per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

### Periodo di possesso

**La TASI è dovuta in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile.**

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti della TASI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

### Versamento

**Per il Comune di Bologna è possibile versare l'acconto TASI 2014 entro il 31 luglio 2014 senza l'applicazione di sanzioni.**

La proroga riguarda solo la TASI; gli acconti TARI ed IMU, se dovuti, dovranno essere versati entro il 16 giugno 2014,

La TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo.

La prima rata, da versare entro il 31 luglio 2014, è pari 50% del tributo dovuto per l'intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2014.

Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

**Il codice del Comune Bologna è: A944**  
**I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:**

<b>3958</b>	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
<b>3959</b>	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>3961</b>	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

**Il Comune di Bologna, per facilitare il corretto versamento della TASI, invia ai contribuenti entro la scadenza per il**

**pagamento dell'acconto appositi prospetti riassuntivi del tributo che risulta dovuto sulla base dei dati rilevati dagli archivi comunali, allegando il modello di versamento F24 compilato.**

**E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) per poter comunque seguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.**

E' inoltre possibile calcolare la TASI dovuta per l'anno 2014 collegandosi al sito internet del Comune di Bologna: [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it) alla sezione Servizi on line - Servizi tributari. Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

### **Versamento omesso o tardivo**

Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013.

Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

### **Ravvedimento**

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

### **RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO**

- Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la **sanzione dello 0,2 %** per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (\*);
- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la **sanzione del 3 %** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (\*);
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2015 per l'anno 2014), si applica la **sanzione del 3,75 %** del tributo omesso oltre agli interessi legali (\*).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull'imposta (\*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo.

#### **(\*) Saggio degli interessi legali:**

1%	dal 01/01/2014	D.M. 12/12/2013
----	----------------	-----------------

**Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI/IMU/TASI presso il Settore Entrate del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 – email: [infoici@comune.bologna.it](mailto:infoici@comune.bologna.it) - Call center: n. verde 800 213036 (gratuito da telefono fisso) - n. 199 179964 (da telefono cellulare, a pagamento secondo le condizioni del proprio operatore telefonico) da lunedì a venerdì h. 9 - 18.**